



COMUNE di GIULIANO di ROMA

Provincia di Frosinone

B.go Vittorio Emanuele 22

e - mail

comune.giuliano@libero.it

03020 Giuliano di Roma

C.F. 00198720609

tel. - 0775/699016 - fax 0775699689

c.c.p. 13047030

"REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE"

ARTICOLO 1 - APPLICAZIONE

1. Il Comune di Giuliano di Roma si avvale della facoltà di applicare l'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi del D.Lgs. 360/98, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 comma 142 della legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 212/2000 (statuto del contribuente), ed il D.Lgs 267/2000 T.U. leggi sull'ordinamento degli enti locali.

ARTICOLO 2 - COMPETENZE

1. La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno è attribuita, salvo disposizioni di Legge, al Consiglio Comunale. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

2. Per l'anno 2007 l'aliquota è fissata allo 0,50% per tutte le categorie di reddito.

3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI PASSIVI e VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze.

2. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Giuliano di Roma ai sensi del D.Lgs 28/09/1998 n. 360 e s.m.i. ed è dovuta da tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Giuliano di Roma alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento sulla base delle disposizioni normative vigenti.

3. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 DPR 22/12/1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

ARTICOLO 4 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 5 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2007.

